CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

SENTENZA N. 59/2007

Il testo integrale della sentenza è stato pubblicato sul numero 1/2008 dell'*Archivio delle locazioni e del condominio.*

Quando il sistema delle opere gestite da un Consorzio di bonifica funge come mero strumento di potenziamento della fognatura comunale, il vantaggio di cui godono gli immobili interessati da tali opere non è già diretto, come richiesto dall'art. 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 nell'elaborazione giurisprudenziale, ma meramente indiretto. Trattasi di utilità e vantaggi generici, nel senso che le opere contribuiscono a creare un tessuto idraulico e tecnologico che consente al Comune di più agevolmente adempiere i propri compiti tra i quali rientra quello di gestire l'intero approvvigionamento idrico e dell'allontanamento delle acque reflue dall'abitato. (1)

Se gli immobili possono scaricare senza limitazioni i reflui e le acque meteoriche, se non vengono inondati in caso di eventi meteorici eccezionali, è perché essi sono serviti dalla rete fognaria comunale e, solo mediamente, perché questa è stata realizzata in modo da poter contare, in quei casi straordinari, sulle opere consortili. Il vantaggio fondiario non è allora tale da legittimare la pretesa contributiva del Consorzio di bonifica. (2)

(1) (2) La sentenza risponde correttamente a quanto statuito dalla Cass. S.U., 14 ottobre 1996, n. 8960, a proposito dell'immissione in corsi d'acqua, ricadenti nella manutenzione di Consorzi di bonifica, tramite fognatura comunale: "un rapporto di contribuenza può istituirsi solo col Comune, che a sua volta – se mai – dovrebbe pagare un canone al Consorzio". Competendo al Comune provvedere al deflusso delle acque reflue e meteoriche, poiché a tale scopo il proprietario già versa specifica tassa o tariffa all'ente gestore della fognatura, ogni rapporto relativo all'uso di canali soggetti alla manutenzione di Consorzi di bonifica deve avvenire fra l'ente che provvede alla fognatura e il Consorzio interessato, restandone estraneo il contribuente. Il vantaggio fondiario recato all'immobile *de quo* è, ove sussistente, privo dei requisiti voluti dal r.d. 215 del 1933 come interpretato da concorde giurisprudenza: è infatti generico, non generale, indiretto, non diretto. Pertanto non può il Consorzio esigere dal proprietario un contributo di bonifica: al più, può pretendere il pagamento di un canone dall'ente che provvede al servizio di fognatura.